



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 10/2019** dell'Ordine

IN COLLABORAZIONE CON:



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Bandi/Avvisi
- Catasto
- Cerco/offro lavoro
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Fiscale
- Professioni
- Sicurezza
- Urbanistica
- Vigili del fuoco



BANDI / AVVISI

BANDI/AVVISI

COMUNE DI FENEGRO' - AVVISO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO RESPONSABILE AREA TECNICA

Il Comune di Fenegro' ha indetto una pubblica selezione per il conferimento dell'incarico a tempo determinato di Responsabile dell'Area Tecnica, comprendente le seguenti mansioni:

- Lavori Pubblici
- Manutenzioni Immobili e Impianti tecnologici
- Ambiente ed ecologia e gestione operai comunali
- Urbanistica, Servizio pianificazione Territoriale e riqualificazione urbana
- Edilizia privata

Scadenza presentazione delle domande: ore 12.00 del 30 SETTEMBRE 2019

Link di riferimento: <http://www.comune.fenegro.co.it/c013100/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/22>

COMUNE DI FENEGRO'
PROVINCIA DI COMO



AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO (36 MESI) E PARZIALE (18 ORE) DI RESPONSABILE AREA TECNICA EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 153 del 04.12.2019 di approvazione del fabbisogno triennale del personale 2019/2021;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 99 del 06.08.2019 relativa alla necessità di attivare una procedura selettiva per la copertura del posto di Responsabile dell'Area tecnica per il Comune di Fenegro' (18 ore);

Dato atto dell'inesistenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente;

Visto il Regolamento per l'accesso al pubblico impiego vigente presso il Comune di Fenegro', in particolare l'art. 57 e seguenti;

Visti l'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, così come riformulato dall'art. 11 del D.L. 90/2014;

Visto il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

Visti i vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni Autonomie Locali;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RENDE NOTO

che è indetta una pubblica selezione per il conferimento dell'incarico a tempo determinato (ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni), di Responsabile dell'Area Tecnica, comprendente le seguenti mansioni:

- Lavori pubblici;
- Manutenzioni proprietà (immobili) ed impianti tecnologici (rete idrica e fognaria);
- Ambiente ed ecologia e gestione operai comunali;
- Urbanistica, Servizio pianificazione territoriale e riqualificazione urbana,
- Edilizia privata.

Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento economico, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Il candidato deve possedere elevate competenze gestionali in ambito tecnico con particolare riferimento ai programmi ed alla gestione di progetti ed obiettivi di rilevanza strategica.

COMUNE DI FENEGRO'

PROVINCIA DI COMO



REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Requisiti di carattere generale:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, fatti salvi i requisiti e le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174 (sono equiparati gli italiani non residenti nella Repubblica e iscritti all'Aire);
- b) I cittadini dell'Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro possedere, oltre ai requisiti in elencazione nel presente bando, i seguenti ulteriori requisiti:
 - i. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
 - ii. essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- c) età non inferiore agli anni 18;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) posizione nei confronti degli obblighi militari (per gli aspiranti di sesso maschile);
- g) immunità da cause e da provvedimenti di interdizione, destituzione, dispensa o decadenza per aver conseguito l'impiego tramite la presentazione di documenti falsi o nulli, da un impiego e comunque da uno dei reati previsti dalle leggi vigenti per l'assunzione degli impiegati civili dello stato;
- h) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
- i) non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- j) idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al posto a concorso;
- k) non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità o inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013.

Requisiti specifici

Possono partecipare alla selezione solo i candidati in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- 1) Titolo di studio:
Diploma di Laurea (DL) conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 03.11.1999, n. 509 in Architettura o Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Ingegneria edile/architettura, Ingegneria per l'Ambiente ed il territorio, Pianificazione Territoriale-Urbanistica-Ambientale o diplomi di laurea equipollenti per legge ovvero delle corrispondenti Lauree Specialistiche (LS) di cui all'ordinamento previsto dal D.M. n. 509/1999 ovvero alle corrispondenti Lauree Magistrali (LM) di cui all'ordinamento previsto dal D.M. n. 270/2004, conseguiti presso un'università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto.

COMUNE DI FENEGRO'

PROVINCIA DI COMO



In alternativa diploma di geometra o perito edile e laurea specialistica o magistrale diversa da una di quelle citate nel punto precedente.

Alla procedura possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all'estero o titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ad una delle lauree sopraindicate ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la vigente normativa;

2) Esperienza lavorativa

- esperienza lavorativa di almeno 3 (tre) anni presso pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con identico o analogo profilo professionale e medesima categoria giuridica;
- avere maturato una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria, nonché da concrete esperienze di lavoro maturate nelle pubbliche amministrazioni in posizioni funzionali attinenti, per l'accesso alle quali è richiesto il Diploma di Laurea.

Tutti i requisiti succitati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

DURATA DELL'INCARICO E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

Il rapporto di lavoro a tempo determinato sarà costituito, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per 36 mesi e sarà rinnovabile. In ogni caso non potrà avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco 2019-2024.

Nel caso in cui il candidato non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato.

In materia di recesso da parte del Comune e/o da parte del dirigente si farà riferimento alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico da attribuire è quello di cui alla categoria "D1" previsto dal CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali vigente al momento dell'assunzione, oltre all'eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), nonché dalla retribuzione di posizione e di risultato che verrà corrisposta in base ai risultati.

Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali nella misura fissata dalle disposizioni di legge.

PUBBLICAZIONE

Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Fenegro' e per effetto dell'art. 51 del D.Lgs n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente"/"Bandi di concorso" all'indirizzo www.comune.fenegro.co.it;

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato A) al presente avviso e/o contenere tutti gli elementi previsti dallo schema.

COMUNE DI FENEGRO'

PROVINCIA DI COMO



Alla domanda dovranno essere allegati a pena di esclusione:

- **dettagliato curriculum professionale secondo il modello europeo, datato, sottoscritto e circostanziato in modo tale da consentirne la verifica;**
- **copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.**

È gradita, inoltre, lettera di autopresentazione con esplicitate le motivazioni per le quali ci si propone per la posizione in oggetto e che metta in risalto l'esperienza considerata maggiormente significativa ed attinente a quella proposta dal presente avviso, nonché ogni altra notizia ritenuta utile dal candidato.

Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine perentorio **delle ore 12,00 del giorno 30 settembre 2019** regolare domanda redatta in carta libera indirizzata a: Comune di Fenegrò – Servizio Personale – Via C. Colombo n. 19 – 22070 FENEGRÓ (COMO).

Le domande di partecipazione potranno essere prodotte con i seguenti mezzi:

- direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di FENEGRÓ Via C. Colombo n. 19 – 22070 FENEGRÓ (COMO) negli orari di apertura al pubblico;
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo sopra indicato;
- **tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC istituzionale del Comune di Fenegrò comune.fenegro@pec.regione.lombardia.it e firma digitale.** Saranno accettate anche le domande non sottoscritte mediante firma digitale solo se inviate tramite utenza personale di posta elettronica certificata (circolare n. 12/2010 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A.)

Il termine suddetto è perentorio e pertanto l'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo; non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine anche se spedite tramite ufficio postale entro la data di scadenza.

L'Amministrazione si riserva, infine, la facoltà insindacabile di prorogare la data di scadenza del bando, dandone comunicazione ai candidati che hanno fatto pervenire la loro manifestazione di interesse.

La prova dell'avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio prescritto, resta a carico e sotto la responsabilità del candidato, al quale compete scegliere il sistema di trasmissione della stessa, fra quelli previsti. Le domande non pervenute a seguito di eventuali disguidi o scioperi del servizio postale o per mancato ricevimento, anche imputabile a causa fortuita o di forza maggiore, non saranno prese in considerazione.

La domanda dovrà essere firmata in calce; non è richiesta l'autenticazione della firma (art. 39 Testo Unico DPR 28.12.2000, n. 445). La domanda priva di firma è nulla.

Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione al concorso e le dichiarazioni che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà, sono rese sotto la propria responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché le conseguenze di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dei

COMUNE DI FENEGRO'

PROVINCIA DI COMO



benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera).

La domanda di partecipazione al concorso non è soggetta all'imposta di bollo ai sensi della Legge 23.08.1988, n. 370.

SELEZIONE DEI CANDIDATI

La selezione sarà effettuata da una Commissione tecnica la quale provvederà a verificare le competenze professionali dei candidati, nonché le capacità di risolvere correttamente i problemi ed esercitare concretamente le competenze in capo al ruolo di Responsabile del Settore Servizi Tecnici.

La selezione, effettuata per redigere una graduatoria da sottoporre al Sindaco per il conferimento del relativo incarico, avverrà sulla base della disamina dei curricula e sulla valutazione di un **colloquio orale**.

Il colloquio verterà a verificare la conoscenza degli ambiti organizzativi e gestionali proprie delle materie professionalmente trattate nel ruolo da ricoprirsi, profili motivazionali di partecipazione alla selezione, visione ed interpretazione del ruolo di direzione, orientamento all'innovazione organizzativa, snellimento delle procedure e relazioni con le utenze, valutazione delle prestazioni e del personale coordinato, leadership, introduzione e gestione di sistemi incentivanti. Legislazione urbanistica.

La commissione tecnica avrà a disposizione un punteggio massimo di 100 punti per la valutazione complessiva del candidato. Il punteggio finale verrà attribuito al termine della disamina dei curricula e della valutazione del colloquio sulla base della seguente ripartizione:

- a) esperienze attinenti al ruolo da ricoprire dichiarate e possedute (saranno oggetto di punteggio solo quelle ulteriori rispetto ai 3 anni previsti per l'ammissione alla procedura) ed esplicitate dettagliatamente dall'aspirante nel curriculum vitae (**massimo punti 50**);
Verrà valutata in particolare l'esperienza maturata in posizioni di titolarità di posizione organizzativa c/o Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs 165/2001 o in organismi ed enti pubblici con mansioni equiparabili a quelle oggetto dell'incarico da assegnare.
Verranno valutati altresì i titoli di studio posseduti ulteriori rispetto a quello richiesto per l'accesso e i titoli o corsi di formazione vari.
- b) conoscenze professionali: il candidato sarà sottoposto ad un colloquio sulle sue competenze professionali legate al ruolo ricercato, sulle programmazioni operative che il candidato intenderebbe mettere in atto in caso di assunzione, sulle attitudini manageriali e sul livello di aggiornamento normativo raggiunto attinente al ruolo da ricoprire (**massimo punti 50**);

L'elenco dei candidati ammessi alla selezione e la data della prova orale **verranno pubblicati unicamente sul sito del Comune di Fenegro' www.comune.fenegro.co.it e all'Albo Pretorio on line dell'Ente**, almeno la settimana antecedente rispetto al colloquio stesso. La comunicazione di cui sopra ha valore di notifica. **L'amministrazione non procederà ad ulteriore comunicazione scritta ai singoli candidati. Saranno valutati solo i candidati in possesso dei requisiti generali e specifici indicati nel presente avviso di selezione.**

COMUNE DI FENEGRO'

PROVINCIA DI COMO



Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito si considera rinunciatario e verrà escluso dalla selezione.

La valutazione complessiva ad esito della presente procedura di selezione è intesa esclusivamente ad individuare il candidato idoneo all'attivazione del rapporto di lavoro, e pertanto non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo.

A conclusione della procedura di selezione, la Commissione tecnica trasmetterà al Sindaco l'elenco dei partecipanti alla selezione e la relativa valutazione, sulla base della quale il Sindaco conferirà l'incarico dirigenziale a cui farà seguito la stipula del contratto individuale di lavoro.

Il Sindaco a conclusione dei lavori della Commissione può riservarsi di non ricoprire alcun incarico oppure può individuare (mediante apposito decreto motivato) la parte contraente legittimata alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato – TRE ANNI - e a tempo parziale – 18 ore settimanali, cui farà seguito l'adozione di apposita determinazione di impegno di spesa e stipula del contratto individuale di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi l'opportunità, di modificare, prorogare o revocare il presente Avviso oltre che non procedere alla assunzione a tempo determinato.

Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato dal contratto individuale di lavoro secondo quanto stabilito dalla normativa vigente previa dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e di inconfiribilità ex lege n. 39/2013.

L'esito della valutazione verrà pubblicato all'Albo pretorio on line sul sito Internet istituzionale del Comune di Fenegro'.

La conclusione della procedura è comunque subordinata alle disposizioni finanziarie e sul personale vigenti per gli Enti Locali. E' prevista la facoltà di revocare il presente avviso nel caso di entrata in vigore di norme che rendono incompatibile la conclusione della procedura con gli obiettivi di finanza pubblica e/o limiti imposti alle Amministrazioni pubbliche in materia di contenimento della spesa di personale.

Il contratto si risolverà di diritto qualora il Comune dichiari il dissesto, versi in situazioni strutturalmente deficitarie o comunque entro quindici giorni dall'anticipata cessazione del mandato del Sindaco dovuta a qualsiasi causa. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente dall'Amministrazione in caso di valutazione negativa delle attività espletate.

Il contratto potrà altresì essere rideterminato per la sua durata e/o per il suo impegno orario settimanale in base alle normative vigenti a cui sarà assoggettato il Comune di Fenegro'.

L'incarico sarà affidato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto pubblico.

COMUNE DI FENEGRO'

PROVINCIA DI COMO



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento 679/2016/UE, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comune di Fenegrò per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso apposita banca dati automatizzata, anche presso l'ufficio finanziario/personale successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato regolamento tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Fenegrò, titolare del trattamento

INFORMATIVA BREVE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" informiamo che il Comune di Fenegrò tratta i dati personali dai candidati forniti e liberamente comunicati. Il Comune di Fenegrò garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fenegrò nella persona del Sindaco pro tempore.

Si rende noto agli interessati che hanno il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali) ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. d), del Regolamento 679/2016/UE. Il Data Protection Officer / responsabile della protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente: Halley Lombardia S.r.l.

Tutte le comunicazioni inerenti il presente Avviso, ivi compresa la sua eventuale modifica, saranno rese note ai candidati mediante pubblicazione sul sito del Comune di Fenegrò www.comune.fenegro.co.it.



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Marina Bellegotti)

COMUNE DI AROSIO - ISTITUZIONE COMMISSIONE PAESAGGIO

Il Comune di Arosio intende acquisire curricula di esperti al fine di procedere alla nomina della Commissione per il Paesaggio.

Scadenza presentazione delle domande: ore 12.00 del 4 OTTOBRE 2019

Link di riferimento: http://www.comune.arosio.co.it/c013012/po/mostra_news.php?id=882&area=h



COMUNE di AROSIO

Provincia di Como

UFFICIO TECNICO
SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA

Prot. n. 7888

ISTITUZIONE "COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO"

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE

Il Comune di Arosio in esecuzione dell'art. 81 della Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 e s.m.i., nonché della Delibera di Giunta Regionale n. VIII/7977 del 06 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni, intende acquisire curricula di esperti al fine di procedere alla nomina della Commissione per il Paesaggio, in quanto, come previsto dall'art. 2 comma 6 del Regolamento Comunale, l'attuale commissione è decaduta con la scadenza del mandato elettorale del Sindaco.

I componenti saranno scelti tra candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente al quale si presenta la candidatura.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in albi professionali o regionali, partecipazione alle commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

La composizione della Commissione per il Paesaggio avverrà nel rispetto della Delibera di giunta regionale n. VIII/7977 del 06 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quanto contenuto nell'apposito Regolamento approvato con Delibera di consiglio comunale n. 37 del 29 novembre 2012, ivi comprese le modalità di funzionamento.

La carica di membro della Commissione per il paesaggio è incompatibile con:

- la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere comunale del Comune di Arosio;
- il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Arosio o Enti, Aziende o Società partecipate o controllate o da esso dipendenti;
- la carica di membro di commissione comunale già operante nel settore territoriale;
- altri casi previsti dalla normativa vigente (vedasi in particolare i divieti di cui al D.lgs.39/2013).

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura all'Ufficio Protocollo del Comune di Arosio **entro e non oltre il giorno 4 Ottobre 2019** tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.arosio@halleypec.it o consegna a mano.

Il plico dovrà:

- 1) essere indirizzato al "COMUNE di AROSIO – Area Urbanistica / Edilizia Privata – Viale Grandi Invalidi n. 6 – 22060 AROSIO (CO)" e riportare sul frontespizio l'indicazione del mittente e la seguente dicitura:
"Curriculum per la nomina della Commissione per il Paesaggio del Comune di Arosio";
- 2) contenere la domanda secondo lo schema riportato in allegato, compilata in tutte le sue parti, una copia del documento d'identità valido ed il curriculum professionale in cui deve risultare l'esperienza professionale richiesta, che potrà essere dimostrata anche attraverso attestati di partecipazione ad appositi corsi formativi, promossi o riconosciuti dalla Regione;
- 3) contenere autorizzazione dell'Ente di appartenenza (solo per i dipendenti pubblici).

A seguito della valutazione dei curricula pervenuti, verrà proposta alla Giunta Comunale una rosa di candidati tra i quali verranno nominati i più idonei.

La Giunta Comunale provvederà, con proprio atto deliberativo, alla nomina della Commissione per il Paesaggio che sarà composta da n. 3 commissari ai sensi dell'art. 1 del Regolamento, riservandosi di non procedere ad alcuna selezione, qualora tra le candidature raccolte non emergano le competenze richieste con il presente avviso.

L'incarico sarà onorifico e pertanto non comporterà la corresponsione di alcun emolumento.

Si provvede alla pubblicazione del presente Avviso pubblico fino alla scadenza dello stesso, fissata per il **giorno 4 ottobre 2019**, all'Albo Pretorio del Comune di Arosio, oltre che sul sito web istituzionale del Comune.

Responsabile del procedimento è il geom. Pozzoli Pierluigi.

Per quanto non definito si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Per ogni informazione in merito rivolgersi all'Ufficio Tecnico Comunale settore Urbanistica/Edilizia Privata Viale Grandi Invalidi n. 6 – 22060 Arosio (CO) Tel. 031.7604.306, nei seguenti giorni ed orari: lunedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, mercoledì previo appuntamento e telefonicamente da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00.

Arosio lì 4 settembre 2019



IL RESPONSABILE UTC
URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA
Pozzoli geom. Pierluigi

Allegato: Schema di domanda



CATASTO

CATASTO

ACCATASTAMENTO DEGLI STABILIMENTI BALNEARI SU AREA DEMANIALE

Sono pervenute all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale richieste di chiarimenti in merito alla corretta modalità di accatastamento di immobili costituenti stabilimenti balneari realizzati su area demaniale.



Divisione Servizi

*Direzione Centrale Servizi Catastali,
Cartografici e di Pubblicità Immobiliare*

Settore Servizi Catastali

Roma,

Direzioni Regionali

Direzioni Provinciali

Uffici Provinciali – Territorio di
Milano, Napoli, Roma e Torino

e, p.c. Divisione Servizi
Ufficio Coordinamento Tecnico e Supporto
al Capo Divisione

Direzione Centrale AUDIT

Agenzia del Demanio
Direzione Governo del Patrimonio
PEC: governopatrimonio@pce.agenziademanio.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per la Vigilanza sulle
Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali
ed il Trasporto Marittimo e per Vie d'Acqua
Interne
PEC: dg.tm@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Accatastamento degli stabilimenti balneari su area demaniale.

Sono pervenute alla scrivente Direzione Centrale richieste di chiarimenti in merito alla corretta modalità di accatastamento di immobili costituenti stabilimenti balneari realizzati su area demaniale.

Nell'ambito dei suddetti chiarimenti è stato richiesto un parere in merito ai seguenti tre enunciati:

- a) *“In presenza di stabilimenti balneari unicamente stagionali e perciò totalmente smontati a ‘fine stagione’ – dove è pacifico non possano insistere manufatti con le caratteristiche dei tipi “A”, “B” e “C” di cui al Paragrafo 1 della circolare congiunta 04.03.2008 – la circolare 7 dicembre 2016 e le norme in essa richiamate sembrano affermare che tali stabilimenti non siano soggetti ad accatastamento”;*
- b) *“In presenza di stabilimenti balneari solo parzialmente stagionali e dove insistano comunque manufatti dei tipi “A”, “B” e “C”, la circolare 7 dicembre 2016 e le norme in essa richiamate sembrano affermare che le relative denunce DoCFa debbano UNICAMENTE censire e valorizzare le suddette costruzioni, ma non altri volumi di tipo mobile e removibile normalmente presenti in tali contesti”;*
- c) *“Circa la rappresentazione grafica ai fini DoCFa, la circolare 7 dicembre 2016 è stata in ogni caso intesa – in quanto pareva riferirlo eloquentemente – nel senso che in ‘planimetria’ NON si dovessero tracciare (né abbozzare) manufatti DIVERSI da quelli « ...riconducibili alle tipologie di costruzioni (A, B e C) di cui alla richiamata Circolare n. M_TRA/DINFR 2592 del 2008...». Ciò rendendo giocoforza la procedura DoCFa, in forza dei protocolli allo stato vigenti, del tutto disgiunta e svincolata dal Modello D1 del S.I.D. (esso registrando al contrario – è vero – ogni manufatto presente sul suolo demaniale)”.*

Si aggiungono a tali richieste specifici quesiti in merito alla redazione degli atti di aggiornamento catastale e alla stima della rendita degli immobili in parola.

Al fine di esprimere un parere in merito ai suddetti enunciati, occorre preliminarmente affrontare il tema, tipicamente catastale, della riconducibilità o meno di un bene alla nozione di “unità immobiliare” e richiamare, pertanto, le norme che regolano l'iscrizione in catasto dei beni immobili, allo scopo di chiarire un aspetto che appare comune ai quesiti posti, ossia chiarire quali siano le opere da cui scaturisce l'obbligo di accatastamento e, più in particolare, se tale obbligo sussista per quei manufatti, tipicamente prefabbricati, che vengono

installati ad inizio stagione, per poi essere completamente smontati e rimossi al termine della stessa (installazioni a carattere cosiddetto stagionale).

Al riguardo, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge n. 652 del 1939, *“si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo”*.

Il successivo articolo 5 dello stesso regio decreto-legge definisce il concetto di *“unità immobiliare urbana”* prevedendo che si considera tale *“ogni unità di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un proprio reddito”*. Tale nozione è stata meglio precisata dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, come *“ogni fabbricato, porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente”*.

Successivamente, l'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28 ha stabilito che *“L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale”*.

Ai sensi dell'art. 3 del suddetto decreto ministeriale, costituiscono oggetto dell'inventario catastale, con il conseguente obbligo di dichiarazione da parte dei soggetti interessati, tutte le *“unità immobiliari”*, come definite dall'art. 2 dello stesso decreto.

Con specifico riferimento ai manufatti prefabbricati rileva, in particolare, quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 del suddetto art. 2 del D.M. n. 28 del 1998, secondo cui *“...sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale”*.

Pertanto, al fine di poter annoverare tra le *“unità immobiliari”* un manufatto prefabbricato, anche solo semplicemente appoggiato al suolo, la suddetta disposizione normativa prevede che siano contemporaneamente soddisfatti, oltre

ai requisiti di autonomia funzionale e reddituale del bene, anche quello della “*stabilità nel tempo*”.

Al riguardo, si ritiene che, laddove i menzionati manufatti prefabbricati siano posizionati in loco per un arco temporale limitato, per poi essere completamente smontati e rimossi, venga meno quel requisito - essenziale - di “*stabilità nel tempo*” che caratterizza, invece, i beni inquadrabili nel novero delle “*unità immobiliari*”.

Tali tipologie di opere, che hanno carattere di stagionalità¹, non costituiscono, pertanto, “*unità immobiliari*” (o porzioni delle stesse) ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 28 del 1998 e non sono, quindi, soggette all’obbligo di dichiarazione in catasto.

Di contro, laddove un manufatto sia stato installato al suolo per essere mantenuto nel tempo, lo stesso viene ad assumere rilievo catastale - con conseguente obbligo di dichiarazione - ancorché sia stato realizzato con elementi prefabbricati e risulti semplicemente appoggiato al suolo (cfr. art. 2, comma 3, secondo periodo, del D.M. n. 28 del 1998).

Sotto altro profilo, occorre altresì evidenziare che l’obbligo di accatastamento (inteso come dichiarazione di nuova costruzione o di variazione di un’unità già dichiarata, da effettuare mediante procedura Docfa) scaturisce da un cambiamento dello stato del bene che attiene, di norma, ad interventi edilizi eseguiti sullo stesso (cosiddette mutazioni oggettive), e non già in relazione a trasferimenti o costituzione di diritti (cosiddette mutazioni soggettive) che comportano, invece, l’obbligo di presentazione in catasto di una domanda di volture, finalizzata ad aggiornare l’intestazione del bene (cfr. artt. 20 e 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, nonché artt. 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650)².

Tale essendo il contesto normativo di riferimento, la circolare M_TRA/DINFR 2592 del 4 marzo 2008, emanata congiuntamente dal Ministero

¹ La “stagionalità” delle opere in parola deve intendersi riferita alla loro permanenza nel sito di installazione per un periodo ordinariamente non superiore ad 8-9 mesi nell’arco di ciascun anno solare.

² In relazione a tale ultimo aspetto, appare utile richiamare anche quanto riportato nella circolare n. 4/T del 16 maggio 2006 dell’Agenzia del Territorio, nella quale viene, tra l’altro, chiarito che “è *carattere peculiare dei sistemi catastali il censimento degli immobili solo in funzione delle caratteristiche oggettive degli stessi e delle loro variazioni nel tempo e non in relazione a variazioni di natura soggettiva*” (cfr. paragrafo 3.1.2 della circolare).

dei Trasporti, dall’Agenzia del Demanio e dall’Agenzia del Territorio, finalizzata a definire le procedure di allineamento delle banche dati gestite dalle suddette amministrazioni, ha fornito, tra l’altro, indicazioni operative relativamente alle richieste di concessione di beni demaniali che prevedano la realizzazione di opere oggetto di accatastamento, annoverando tra queste quelle *“di tipo A (costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto), di Tipo B (costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato), di Tipo C (strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento armato incernierate o affogate con calcestruzzo al basamento)”*. Il riferimento esplicito a tali tipologie di opere trae origine dalla circostanza che le stesse risultano sicuramente caratterizzate da quei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. n. 28 del 1998, previsti per le *“unità immobiliari”* (beni soggetti, quindi, ad obbligo di accatastamento), anche con riferimento alla *“stabilità nel tempo”* (attesa la tipologia costruttiva delle opere citate) richiamata al secondo periodo del comma 3 del menzionato art. 2 del D.M. n. 28 del 1998.

La stessa circolare ha, altresì, precisato che *“le indicazioni ... non modificano ... le modalità di svolgimento dei procedimenti di competenza dei destinatari ... che restano disciplinati dalle norme vigenti”* e che *“ciascuna delle scriventi amministrazioni si riserva di integrare, ove necessario, le indicazioni riguardanti unicamente i dati di propria competenza”*.

Tali indicazioni, atteso il rango di documento di prassi della menzionata circolare, lascia evidentemente impregiudicate (e non poteva essere diversamente) tutte le disposizioni normative che regolano le materie di rispettiva competenza delle amministrazioni emittenti.

Al riguardo, con specifico riferimento alla disciplina catastale, non può, ad esempio, escludersi che anche altri manufatti, laddove rispondenti ai requisiti di cui all’art. 2 del D.M. n. 28 del 1998, siano soggetti ad obbligo di dichiarazione in catasto, come ad esempio nel caso di *“manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo [e quindi non solo su piattaforma in cemento armato incernierati o affogati con calcestruzzo al basamento], quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.*

Sotto il profilo eminentemente catastale, la circostanza che nella circolare congiunta non vi sia esplicita menzione di altre tipologie di manufatti non si traduce per queste nell'insussistenza dell'obbligo di accatastamento, ma nella necessità di verificare la loro rispondenza ai requisiti di cui al citato D.M. n. 28 del 1998, che non è necessariamente soddisfatta, al contrario di quanto avviene ordinariamente per le opere di Tipo A, di Tipo B e di Tipo C. Si consideri, ad esempio, la remota possibilità che manufatti prefabbricati di rilevanza catastale, realizzati quindi per essere stabili anche nel tempo, possano essere semplicemente poggiati su un arenile, senza un'interposta piattaforma di sostegno in conglomerato cementizio armato.

Con successiva lettera circolare prot. n. 216473 del 7 dicembre 2016, la scrivente Direzione, nel fornire ulteriori chiarimenti operativi in merito all'accatastamento degli stabilimenti balneari su area demaniale e nel ribadire l'obbligo di accatastamento delle tipologie di opere richiamate nella circolare congiunta M_TRA/DINFR 2592 del 4 marzo 2008, ha, altresì, precisato che nel caso di “...*concessioni demaniali prive di costruzioni non sussiste ... l'obbligo di accatastamento*”. Tale indicazione, riferita alle concessioni di arenili senza autorizzazione alla realizzazione di manufatti di rilevanza catastale, trae origine dall'assenza di mutazioni dello stato del bene dato in concessione (l'arenile rimane nel suo stato fisico originario anche dopo il rilascio della concessione), presupposto oggettivo da cui scaturisce, secondo le previsioni del citato R.D.L. n. 652 del 1939, l'obbligo dell'accatastamento.

Premesso quanto sopra in linea generale, si esprime, di seguito, il parere richiesto con riferimento agli enunciati esposti in premessa.

Con riferimento all'enunciato **sub a)** si precisa che per gli stabilimenti balneari con opere esclusivamente stagionali, ossia con manufatti che vengono installati ad inizio stagione, per poi essere completamente smontati e rimossi al termine della stessa, non sussiste l'obbligo di accatastamento. In tali specifici contesti, non assume, altresì, rilevanza catastale - e non comporta, pertanto, l'obbligo di accatastamento - l'eventuale presenza, anche stabile nel tempo, sull'area data in concessione, di soli elementi accessori o di abbellimento (ad esempio, piattaforme anche in conglomerato cementizio armato, pavimentazioni, pedane, camminamenti, fioriere, ecc.), quando questi risultino funzionali solo

alle opere comunque rimosse a fine stagione, non assumendo altra utilità permanente nel tempo.

Con riferimento all'enunciato **sub b)** si precisa che per le opere rispondenti ai requisiti di cui all'art. 2 del D.M. n. 28 del 1998 (generalmente riconducibili alle opere di "Tipo A", di "Tipo B" e di "Tipo C" di cui alla circolare congiunta M_TRA/DINFR 2592 del 4 marzo 2008, ma che, come detto, non necessariamente si limitano ad esse) sussiste l'obbligo di accatastamento. In tali contesti, la dichiarazione in catasto riguarderà ogni manufatto che abbia rilevanza catastale, anche al fine di determinare la rendita dell'unità immobiliare (arenile dato in concessione, fabbricati, eventuali costruzioni interrato, manufatti prefabbricati "stabili nel tempo" anche se solo semplicemente appoggiati al suolo, piattaforme e basamenti stabilmente assicurati al suolo, recinzioni, ecc.). Dall'accatastamento restano comunque esclusi i soli manufatti a carattere stagionale, ossia quelli che vengono installati ad inizio stagione, per poi essere completamente smontati e rimossi al termine della stessa. Con riferimento, pertanto, ai citati (e non meglio definiti) *"volumi di tipo mobile e removibile normalmente presenti in tali contesti"* ciò che rileva ai fini di una loro esclusione dall'accatastamento (e dalla relativa valorizzazione) non è tanto la "possibilità" di essere agevolmente rimossi, quanto la loro "effettiva" rimozione stagionale.

Con riferimento all'enunciato **sub c)**, considerato che le dichiarazioni di nuova costruzione o di variazione mediante procedura Docfa devono contenere dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita senza visita di sopralluogo (cfr. art 1, comma 2, del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701) e che gli stabilimenti balneari presentano caratteristiche tali per cui agli stessi è attribuita la categoria D/8, con conseguente determinazione della relativa rendita mediante stima diretta, la planimetria dell'unità immobiliare dovrà includere, nei limiti consentiti dalla scala di rappresentazione utilizzata, le geometrie dell'intera area (coperta e scoperta) data in concessione e di ogni manufatto avente rilevanza catastale, anche ai fini della determinazione della rendita dell'unità immobiliare (fabbricati, eventuali costruzioni interrato, manufatti prefabbricati "stabili nel tempo" anche se solo semplicemente appoggiati al suolo, piattaforme e basamenti stabilmente assicurati al suolo, recinzioni, ecc.). I manufatti prefabbricati a carattere

stagionale possono, pertanto, essere esclusi dalla rappresentazione in planimetria in quanto, come detto, gli stessi non assumono rilevanza catastale.

Con riferimento ai quesiti posti relativamente alle modalità di aggiornamento catastale, considerato che per le costruzioni realizzate su terreno del demanio da un privato, sulla base di concessione demaniale (come nel caso degli stabilimenti balneari in parola), le indicazioni già fornite (cfr. paragrafo 5 della circolare congiunta M_TRA/DINFR 2592 del 4 marzo 2008) prevedono che la presentazione degli atti di aggiornamento possa essere effettuata dal concessionario (soggetto, altresì, tenuto a dichiarare le variazioni relative ai beni realizzati sul demanio marittimo), si precisa quanto segue.

Relativamente all'aggiornamento degli atti del Catasto Terreni, considerata la specifica esigenza di assegnare a ciascun corpo di fabbrica un proprio numero di particella, distinto da quello che individua le aree prive di costruzioni (cfr. paragrafo 1 della circolare congiunta M_TRA/DINFR 2592 del 4 marzo 2008), ed attese le indicazioni già fornite con lettera circolare prot. n. 216473 del 7 dicembre 2016, l'atto di aggiornamento redatto per la dichiarazione di uno stabilimento balneare, che insiste anche in parte su di una particella di superficie superiore a 10.000 m², è da considerare alla stregua di un tipo mappale con stralcio di corte (ancorché, per le suddette peculiari esigenze di gestione del demanio marittimo, la corte non sia "graffata" al fabbricato, ma identificata con numero di particella distinto). Tali tipi mappali, relativi all'attività di accatastamento degli stabilimenti balneari ricadenti su area demaniale, possono essere sottoscritti dal solo concessionario, con ordinaria assunzione di responsabilità in ordine alla conformità alla concessione rilasciata.

Relativamente all'aggiornamento degli atti del Catasto Edilizio Urbano, la dichiarazione Docfa può essere sottoscritta dal concessionario e deve riportare, nel quadro D, gli estremi della concessione demaniale e della relativa registrazione presso il competente Ufficio dell'Agenzia (cfr. paragrafo 4.1 dell'Allegato Tecnico alla lettera circolare prot. n. 23646 del 12 giugno 2013 della scrivente Direzione).

Pertanto, sotto il profilo catastale, trattandosi di mutazioni dello stato oggettivo del bene (realizzazione di manufatti di rilevanza catastale), il cui obbligo di dichiarazione in catasto è previsto per legge, eventuali vidimazioni

degli elaborati catastali, visti di conformità al titolo concessorio, nulla osta alla prosecuzione delle procedure di accatastamento (ecc.), sono da considerarsi atti estranei alla disciplina catastale e, come tali, riconducibili esclusivamente all'ambito dei rapporti tra concedente e concessionario. Tali atti non costituiscono, pertanto, elemento di valutazione ai fini della registrabilità dei documenti di aggiornamento catastale.

Appare, infine, utile evidenziare che, attesa la previsione di non procedere necessariamente al frazionamento di arenili di superficie complessiva inferiore a 10.000 m² (cfr. paragrafo n. 2 della lettera circolare prot. n. 216473 del 7 dicembre 2016), nel caso di concessioni demaniali prive di opere, laddove per esigenze di natura civilistica o amministrativa vi sia la necessità di identificare autonomamente in catasto la porzione di arenile dato in concessione, il soggetto interessato può comunque presentare in catasto i relativi atti di aggiornamento

In tale evenienza, alla porzione di arenile data in concessione e priva di costruzioni, identificata mediante un numero di subalterno della più ampia particella catastale costituente l'intero arenile, è attribuita la categoria F/1, con rappresentazione della stessa nell'Elaborato Planimetrico (cfr. paragrafo n. 5 della lettera circolare prot. n. 216473 del 7 dicembre 2016).

Infine, con riferimento alla determinazione della rendita catastale degli stabilimenti balneari, si richiamano le indicazioni già fornite con la menzionata lettera circolare prot. n. 216473 del 7 dicembre 2016 della scrivente Direzione, secondo cui *“La porzione di arenile dato in concessione, per la cui valutazione occorre comunque tener presente anche la stagionalità di sfruttamento, soprattutto della porzione non occupata da costruzioni, trova quindi adeguata considerazione nel giudizio di stima dell'unità immobiliare costituita dallo stabilimento edificato, attesa la sua capacità di conferire qualità al contesto territoriale in cui l'unità stessa ricade e di contribuire, unitamente alle altre caratteristiche architettoniche e posizionali, alla determinazione del reddito ordinariamente ritraibile dalla stessa”*. In tal senso, pertanto, occorre una attenta valutazione del contributo apportato dall'arenile dato in concessione alla stima complessiva dell'unità immobiliare costituente lo stabilimento balneare, tenendo in debito conto il principio estimale dell'utilità marginale decrescente, in ragione della rilevanza delle superfici prese in esame.

Considerato che nella stragrande maggioranza dei casi tali aree costituiscono beni demaniali per i quali gli elementi economici di riferimento sono rinvenibili quasi esclusivamente nelle concessioni demaniali, in assenza di diversi e consolidati riferimenti di mercato, ai fini dell'individuazione dei parametri utili alla definizione della progressiva riduzione dell'utilità marginale degli arenili potrà farsi riferimento alle classi di consistenza e ai relativi rapporti mercantili desumibili dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 luglio 1989, che reca i criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime in epoca (1989) prossima a quella censuaria di riferimento delle stime catastali (biennio 1988-89). Laddove tali indicazioni risultino coerenti con la realtà locale e non vi siano, pertanto, riferimenti di mercato in contrasto con le stesse, la loro pratica applicazione si traduce nell'assumere il seguente schema di parametrizzazione del valore delle aree prive di costruzioni - progressivamente decrescente in relazione all'estensione complessiva dell'arenile - correlato al valore unitario di riferimento individuato per le aree edificate (V_{UREd}), ossia di sedime delle costruzioni:

VALORI UNITARI DELLE AREE SCOPERTE (ARENILI)

IN FUNZIONE DEL VALORE UNITARIO DELL'AREA DI SEDIME DELLE COSTRUZIONI (V_{UREd})

- fino a 1.000 m² : 44% di V_{UREd} ;
- per l'area eccedente i 1.000 m² fino al limite di 2.000 m² : 35% di V_{UREd} ;
- per l'area eccedente i 2.000 m² fino al limite di 3.000 m² : 28% di V_{UREd} ;
- per l'area eccedente i 3.000 m² fino al limite di 5.000 m² : 21% di V_{UREd} ;
- per l'area eccedente i 5.000 m² : 14% di V_{UREd} .

Ad ogni modo, qualunque sia il procedimento di stima adottato per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari in parola, al fine di perseguire la finalità generale di perequazione che caratterizza il sistema estimativo catastale, gli Uffici competenti dell'Agenzia avranno cura di verificare che le rendite catastali determinate per gli stabilimenti balneari risultino compatibili (ad esempio, in termini di redditività per unità di consistenza edificata) con quelle di unità immobiliari ubicate nello stesso ambito territoriale e prossime per tipologia edilizia e destinazione d'uso.

Attesa la rilevanza degli argomenti trattati ed il richiamo operato alla circolare congiunta M_TRA/DINFR 2592 del 4 marzo 2008, con particolare riferimento ad aspetti di competenza dell'Agenzia del Demanio, i contenuti della presente comunicazione sono stati preliminarmente condivisi con la Direzione Generale dell'Agenzia del Demanio che avrà cura di estenderli ai propri uffici territoriali e vengono resi noti anche alle competenti strutture del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Al fine di consentire alle strutture territoriali dell'Agenzia del Demanio di porre in essere quanto di propria competenza, le Direzioni Provinciali e gli Uffici Provinciali – Territorio avranno cura di estrarre e trasmettere alle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio³, con cadenza trimestrale, copia informatica degli atti aggiornamento (Pregeo e Docfa) registrati in catasto e relativi a beni immobili ubicati sul demanio marittimo. Tale attività avrà luogo fino a quando non saranno individuati e attivati canali automatici alternativi di trasmissione/acquisizione dei dati sopra richiamati.

Le Direzioni Regionali sono invitate a verificare il corretto adempimento di quanto previsto nella presente comunicazione da parte delle competenti Direzioni Provinciali e degli Uffici Provinciali - Territorio, i quali ne assicureranno la diffusione agli Ordini e Collegi professionali.

IL DIRETTORE CENTRALE
Marco Selleri
(firmato digitalmente)

³ Gli atti registrati in catasto da parte di Uffici Provinciali – Territorio diversi da quelli territorialmente competenti (c.d. lavorazioni in remoto) saranno trasmessi a cura dell'Ufficio che li ha materialmente verificati in accettazione e registrati.



CERCO / OFFRO LAVORO

CERCO/OFFRO LAVORO

ISOTERMA SRL con sede in Lomazzo (CO) ricerca un progettista elettrico per la realizzazione di progetti elettrici di impianti industriali, in particolare impianti termici alimentati a biomassa.

Alle dipendenze del Responsabile Tecnico e in stretta collaborazione con i colleghi progettisti meccanici, la figura ricercata gestirà la progettazione e il disegno degli schemi elettrici di bordo macchina e dei relativi quadri elettrici di automazione, nonché di tutto l'impianto di servizio. Seguirà in autonomia i nuovi progetti, elevando la qualità e la standardizzazione di tutta la parte elettrica delle macchine sulla base degli obiettivi di prestazione e cost-saving concordati con la direzione.

Il ruolo prevede un contatto costante con l'area service e con i fornitori per la scelta dei componenti elettrici.

Dovrà inoltre documentare il suo lavoro curando la redazione di rapporti accurati e a completamento del lavoro dovrà stilare i documenti necessari a norma di legge. Si richiede inoltre la capacità di programmazione PLC.

Diploma di perito elettrotecnico con esperienza presso studi di progettazione elettrotecnica in ambito civile e industriale.

Attestato PES PAV PEI preferibile - Patente B

Si offre contratto a tempo indeterminato con retribuzione comparata all'esperienza.

Contratto di lavoro: Tempo pieno

Inviare il proprio curriculum vitae a info@isoterma.it e per informazioni contattare lo 02/80886960

SOCIETA' SG SERVIZI GLOBALI SRL con sede amministrativa in via Ticino 1 a Casnate con Bernate cerca personale da impiegare in ufficio in qualità di tecnico edile indipendentemente dalla esperienza lavorativa.

Se interessati mandare il proprio interesse alla mail essegi03@tiscali.it oppure telefonare allo tel. 031-564373 dalle 09.00 alle 13.00.



EDILIZIA

EDILIZIA

PERMESSO DI COSTRUIRE PER CASE MOBILI

Sentenza Corte di Cassazione N° 36481 del 12/06/2019

La Cassazione ribadisce che la collocazione di una "casa mobile" con una stabile destinazione abitativa necessita di permesso di costruire. Con la sentenza n. 36481/2019 la Cassazione chiarisce quando serve il permesso di costruire per l'installazione di camper e roulotte, o di una casa mobile.

In particolare, vengono distinti due casi:

- serve sempre il permesso di costruire se le "case mobili" hanno una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative
- non è necessario il permesso di costruire nel caso di collocazione all'interno di una struttura ricettiva all'aperto, temporaneo ancoraggio al suolo, conformità alla normativa regionale di settore, de-

stinazione alla sosta ed al soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, solamente dedicati a turisti.

I fatti in breve

La proprietaria di un terreno ha posizionato sul suolo un prefabbricato modulare di 42 m², in parte poggiato su carrello, in parte su pali telescopici, articolato in:

- due unità abitative arredate, con ingressi distinti, dotati di cucine, bagni e camere da letto
- una terrazza esterna con parapetti in metalli a protezione e un'area pavimentata con mattoni autobloccanti.

Il Tribunale di Agrigento prima e la Corte di Appello di Palermo poi, condannano la proprietaria poiché: “ometteva di fornire il prescritto preavviso allo sportello unico per l'edilizia”.

Avverso tali sentenze l'imputata propone ricorso per Cassazione, specificando che:

- le opere realizzate, per un verso, sono di dimensioni ridotte e di tipo provvisorio e, quindi, non comporterebbero una modificazione significativa del territorio, e, per altro verso, sono funzionali a soddisfare bisogni primari. Inoltre, aggiunge che:
- la casa mobile non sarebbe stata destinata ad uso abitativo, ma solo a deposito o magazzino, in quanto non dotata di corrente elettrica e gas, né di sistema fognario ed allaccio idrico e provvista di ruote e gancio da traino, elementi che attesterebbero inequivocabilmente l'uso temporaneo della costruzione.

Sostiene poi la ricorrente che, a prescindere dalla natura dell'opera, troverebbe applicazione l'art. 5 della legge regionale n. 37/1985, secondo cui: “L'autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione per (...) l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo”.

Di conseguenza, ad avviso della ricorrente, la sosta o il parcheggio di una casa mobile non richiederebbe alcuna concessione; tutt'al più un'autorizzazione.

La decisione della Cassazione

Per la Cassazione il ricorso è inammissibile, condanna quindi la proprietaria al pagamento delle spese.

Viene sottolineato, con la sentenza in esame, come la Corte territoriale abbia correttamente applicato il principio secondo cui è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva (art. 44, comma primo, lett. b), dpr n. 380/2001) nell'ipotesi di installazione su un terreno, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative.

Si è parimenti precisato che integra il reato di costruzione edilizia abusiva la collocazione su un'area di una “casa mobile” con stabile destinazione abitativa, in assenza di permesso di costruire, perché quest'ultimo non è necessario, ai sensi dell'art. 3 del citato dpr (come modificato dalla legge 3 agosto 2013, n. 98 e dalla legge 23 maggio 2014, n. 80), per i soli interventi in cui ricorrono contestualmente i requisiti di cui al comma primo, lett. e 5), del predetto art. 3 (collocazione all'interno di una struttura ricettiva all'aperto, temporaneo ancoraggio al suolo, conformità alla normativa regionale di settore, destinazione alla sosta ed al soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, di turisti). Nel caso in esame, come anticipato, i giudici di merito hanno accertato che l'opera, seppur potenzialmente mobile e precaria, era fissata al terreno attraverso tubi telescopici posizionati alla base del terreno ed era corredata, nella parte esterna, da una terrazza con parapetti e una pavimentazione, da ciò logicamente desumendo che era destinata a soddisfare esigenze abitative di carattere duraturo, come tra l'altro dimostrato dal fatto che dal momento dell'installazione del fabbricato (settembre 2014) fino al giugno 2015 la casa mobile era rimasta in maniera stabile e perdurante sul fondo dell'imputata.

Link di riferimento: <https://www.segretariacomunalivighenzi.it/cassazione-penale-36481-2019.pdf>

NUOVO REGOLAMENTO PRESTAZIONI LUCERNARI E BOTOLE

Regolamento delegato (UE) n° 1342/2019 del 14 marzo 2019

In vigore il nuovo Regolamento su lucernari e botole: stabilite classi di prestazione in relazione alla permeabilità all'aria per i lucernari di materie plastiche e di vetro e le botole sul tetto.

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (n. L 211/1 del 12 agosto 2019) il Regolamento delegato (UE) 1342/2019 che integra il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, finalizzato a fissare condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

Il nuovo aggiornamento si è reso necessario al fine di rispondere meglio alle esigenze del mercato: le precedenti norme armonizzate (norme EN 1873-1, EN 1873-2, EN 1873-3 e la norma EN 14963) non contengono, infatti, una classificazione per la prestazione dei prodotti da esse contemplati in relazione alla caratteristica essenziale della permeabilità all'aria.

Il nuovo Regolamento stabilisce le classi di prestazione in relazione alla permeabilità all'aria per i lucernari di materie plastiche e di vetro e le botole sul tetto.

La classificazione dovrebbe prevedere 3 classi di prestazione, conformemente all'allegato riportato nel documento.

Il Regolamento è in vigore dal 1° settembre 2019 (il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta EU), ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Link di riferimento: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.211.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:211:TOC

COMUNE DI CARLAZZO - VARIANTE GENERALE PGT

L'Amministrazione Comunale rende noto che è stata depositata e messa a disposizione presso i propri uffici comunali, sul sito comunale e piattaforma informatica di Regione Lombardia SIVAS, la documentazione tecnica relativa alla Variante Generale della vigente strumentazione urbanistica comprensiva di Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica.

E' inoltre convocata la terza conferenza di valutazione conclusiva della Valutazione Ambientale Strategica relativa all'ambito P.L. 1 - Strada statale Regina - S.S. n. 340 (PdR) per il giorno 26.09.2019 ore 10.00 presso la Sala Consigliare del Comune di Carlazzo.

Link di riferimento: http://www.comune.carlazzo.co.it/c013047/po/mostra_news.php?id=333&area=H



COMUNE DI CARLAZZO

PROVINCIA DI COMO

Prot. 8101
Carlazzo, 24 luglio 2019

COLDIRETTI
lombardia@pec.coldiretti.it

CONFESERCENTI
anvaconfesercenti.como@legalmail.it

UNIONE INDUSTRIALI
unindustriacomo@pec.confindustriacomo.it

COLLEGIO IMPRESE EDILI
ancecomo@legalmail.it

ACQUA SERVIZI IDRICI INTEGRATI
acquaserviziidrici@pec.it

CNA
cna.como@cert.cna.it

CIA
como@pec.ciaagriservice.it

CONSORZIO DEI LAGHI CERESIO PIANO E GHIRLA
consorzio.laghi.ceresio@pec.it

ENEL DISTRIBUZIONE
Eneldistribuzione@pec.enel.it

ENEL SOLE
enelsole@pec.enel.it

ENEL RETE GAS
enelretegas@pec.enel.it

TELECOM ITALIA
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

TERNA SPA
aot-milano@pec.terna.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
oappc.como@archiworldpec.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI
ordine.como@ingpec.eu

ORDINE DEI GEOLOGI
segreteria@pec.geolomb.it

ORDINE DOTTORI AGRONOMI
DOTTORI FORESTALI
Protocollo.odaf.como-lecco-sondrio@conafpec.it



COMUNE DI CARLAZZO

PROVINCIA DI COMO

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI

collegiodicomo@pec.cnpi.it

COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI

Collegio.como@geopec.it

CAMERA DI COMMERCIO

Camera.commercio@co.legalmail.camcom.it

COMANDO PROV. VV.FF.

Com.como@cert.vigilifuoco.it

UNINDUSTRIA COMO

unindustriacomo@pec.confindustriacomo.it

UNIONE PROVINCIALE COMMERCIO TURISMO SERVIZI

CONFCOMMERCIO COMO

confcommerciocomo@legalmail.it

CONFARTIGIANATO IMPRESE COMO

amministrazione@pec.confartigianatoservizicomo.it

C.N.A. E DELLA PICCOLA

E MEDIA IMPRESA

cna.como@cert.cna.it

ANCE COMO

ancecomo@legalmail.it

CONFESERCENTI

confservizi.como@legalmail.it

CONFEDERAZIONE

ITALIANA AGRICOLTORI

como@confagricoltura.it

COLDIRETTI COMO-LECCO

impresaverde.co@pec.coldiretti.it

CONFAGRICOLTURA COMO-LECCO

confagricolturacomo@pec.it

CGIL CASA TERRITORIALE DEL LAVORO

cgilcomo@pecgil.it

CISL UNIONE SINDACALE PROV.LE

cislcomo@pec.cisl.it

UIL CAMERA SINDACALE PROV.LE

cspcomo@pecdert.uil.it

**OGGETTO : VARIANTE GENERALE AL VIGENTE PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CON PIANO URBANO DEI
SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (PUGSS) E RELATIVA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE**

22010 CARLAZZO (CO) - via Provinciale, 2452 - cod. fisc. 00660580135
tel. 0344.70123 - fax 0344.71009 - comunecarlarazzo@legalmail.it



COMUNE DI CARLAZZO

PROVINCIA DI COMO

STRATEGICA (VAS) - VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUL SIC DEL LAGO DI PIANO - MESSA A DISPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DELLA TERZA CONFERENZA VAS AMBITO P.L. 1 – Strada statale Regina – S.S. n. 340 (PdR)

L'Amministrazione Comunale del Comune di Carlazzo, nella sua funzione di autorità procedente nella figura del Responsabile dell'Area Servizi Governo del Territorio Informatici ed Entrate arch. Massimiliano La Camera unitamente all'Autorità Competente della V.A.S. geom. Sergio Radici, rende noto che è stato depositato e messa a disposizione presso i propri uffici comunali, sul sito comunale e sulla piattaforma informatica di Regione Lombardia SIVAS, la documentazione tecnica inerente la Variante Generale della vigente strumentazione urbanistica comprensiva di Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica.

In base alle disposizioni contenute nella D.G.R. N° 9/761 DEL 10.11.2010 – BURL N° 47 del 25.11.2010, si convoca la III^ conferenza VAS volta ad illustrare la documentazione depositata agli atti del comune e visibile collegandosi al sito internet comunale e sulla piattaforma informatica SIVAS, il quale viene allegato in copia per l'espressione del parere di competenza.

Se interessati si può prendere visione e presentare suggerimenti o proposte, anche a tutela degli interessi diffusi.

Con la presente comunicazione viene altresì convocata la terza conferenza di valutazione conclusiva della Valutazione Ambientale Strategica relativa all'ambito P.L. 1 – Strada statale Regina – S.S. n. 340 (P.d.R.)

Si invitano pertanto le SS. LL. a partecipare alla riunione che si terrà il giorno

26 SETTEMBRE 2019 ALLE ORE 10.00

PRESSO LA SALA CONSIGLIARE DEL COMUNE DI CARLAZZO

Confidando nella Loro presenza, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

L'Autorità Procedente

arch. Massimiliano La Camera

L'Autorità Competente per la VAS

Geom. Sergio Radici





ELETTROTECNICA

ELETTROTECNICA

FER ELETTRICHE, ON LINE IL REGOLAMENTO OPERATIVO DEL DM 4 LUGLIO 2019

Il GSE pubblica il Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019. Il documento disciplina le modalità di partecipazione alle procedure di Registro e Asta al ribasso per accedere ai meccanismi d'incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione introdotti dal DM 4 luglio 2019. Sono previsti 7 bandi per la partecipazione ai Registri o alle Aste, secondo il seguente calendario:

Nr. Procedura	Data di apertura del bando	Data di chiusura del bando
1	30 settembre 2019	30 ottobre 2019
2	31 gennaio 2020	1 marzo 2020
3	31 maggio 2020	30 giugno 2020
4	30 settembre 2020	30 ottobre 2020
5	31 gennaio 2021	2 marzo 2021
6	31 maggio 2021	30 giugno 2021
7	30 settembre 2021	30 ottobre 2021

Entro 90 giorni dalla chiusura di ogni bando, il GSE pubblica le graduatorie dei rispettivi contingenti. L'iscrizione ai Registri e alle Aste sarà possibile esclusivamente tramite l'applicativo informatico Portale FER-E.

Il Regolamento Operativo e i relativi allegati sono disponibili nella sezione web Rinnovabili elettriche/ Accesso agli incentivi/Documenti.

A breve sarà inoltre pubblicato il "Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi del DM 4 luglio 2019", contenente le procedure per il riconoscimento degli incentivi per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei Registri e delle Aste.

Link di riferimento: <https://www.gse.it/servizi-per-te/news/fer-elettriche-on-line-il-regolamento-operativo-del-dm-4-luglio-2019>



FISCALE

FISCALE

DETRAZIONI FISCALI ANCHE SENZA C.I.L.A. PER EDILIZIA LIBERA

Interpello n° 287/2019 – Agenzia delle Entrate

Le Entrate chiariscono che si può accedere alle detrazioni fiscali anche senza una CILA, qualora gli interventi da effettuare ricadano in edilizia libera

Con la risposta all'interpello n. 287/2019, l'Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti in merito al rapporto tra detrazioni fiscali e titoli edilizi.

Il quesito

L'istante riferisce di aver effettuato dei lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione ed il miglioramento dei servizi igienici e che, prima di iniziare i predetti lavori, si è rivolta all'ufficio comunale di competenza per avere indicazioni sulle procedure da seguire.

Il Comune ha risposto che non era necessaria effettuare alcuna comunicazione, poiché tali lavori sono compresi tra quelli di "edilizia libera". Ciò posto, l'istante che intende fruire della detrazione di cui all'art. 16-bis del TUIR, si è rivolto al proprio commercialista il quale sostiene, invece, che per i predetti lavori sia necessario presentare la CILA (comunicazione inizio dei lavori asseverata da un tecnico).

L'istante, avendo effettuato correttamente tutti gli adempimenti prescritti, tra cui i pagamenti mediante bonifico specifico, ritiene di avere diritto alle detrazioni.

Risposta delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ricorda che:

nella circolare n. 13/E del 2019 è stato confermato che solo nel caso in cui la normativa edilizia non preveda, per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, alcun titolo abilitativo, il contribuente che ha sostenuto le spese, con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, indica la data di inizio dei lavori ed attesta la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo.

Va rilevato, al riguardo, che con il dlgs n. 222/2016 è stato attuato, tra l'altro, un riordino complessivo dei titoli e degli atti legittimanti gli interventi edilizi, la cui disciplina è contenuta a livello nazionale nel Testo unico dell'Edilizia, prevedendo nel contempo un ampliamento della categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera.

Il suddetto decreto è, inoltre, corredato dalla Tabella A che, nella Sezione II – Edilizia, riporta, in corrispondenza del lavoro da eseguire, la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario.

Ricordiamo anche che, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del citato dlgs n. 222/2016, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha emanato il decreto ministeriale 2 marzo 2018 al quale è allegato il Glossario Unico delle principali opere realizzabili in attività di edilizia libera.

Sulla base di quanto sopra esposto, con riferimento al quesito proposto, si precisa che gli interventi di realizzazione e di miglioramento dei servizi igienici indicati dall'istante rientrano, in linea di principio, come chiarito dalla circolare n. 13/E del 2019, tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR.

La qualificazione dell'intervento dal punto di vista edilizio ed urbanistico presuppone, tuttavia, valutazioni di natura tecnica che esulano dalle competenze dell'Agenzia delle Entrate in quanto spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale competente in materia edilizia ed urbanistica.

In conclusione:

sul presupposto, non verificabile in sede di interpello, che siano stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria e che, in base ai vigenti regolamenti edilizi, per l'effettuazione degli stessi non sia necessario effettuare alcuna comunicazione, l'Istante potrà fruire della detrazione.

Link di riferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1654699/Risposta%2Bn.%2B287_2019.pdf/d2ef5297-7e4c-5315-093c-22848025eb25



PROFESSIONI

PROFESSIONI

COMPATIBILITÀ DIPENDENTE PUBBLICO E AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Sentenza TAR Lazio n° 10599/2019

Il Tar Lazio chiarisce che un dipendente pubblico non può essere anche

amministratore di condominio senza la previa autorizzazione dell'Ente datore di lavoro

Con la sentenza n. 10599/2019 del Tar Lazio si ribadisce che un dipendente pubblico non può svolgere un doppio lavoro (nel caso specifico amministratore di condominio) a meno che non sia appositamente autorizzato dall'Ente per cui lavora.

I fatti in breve

Un dipendente ministeriale, tra il 2000 ed il 2001, svolge il ruolo di amministratore di condominio.

A seguito di accertamenti della Guardia di Finanza gli viene chiesto di versare al Ministero le somme guadagnate come amministratore poiché costituirebbero compensi illeciti per lo svolgimento di una doppia attività, senza la previa autorizzazione dell'Ente pubblico.

Il dipendente ha, quindi, impugnato le note della Guardia di Finanza chiedendo al Tar di trattenere le somme poiché:

l'occasionalità di tale attività sarebbe dimostrata dal fatto che l'attività d'ufficio non ne avrebbe mai risentito e che i compensi percepiti sarebbero di ammontare non significativo e riferibili al mero ristoro delle spese sostenute.

Il Ministero per cui l'uomo lavora e la Guardia di Finanza, costituitisi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione del Tar

Per il Tar il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Infatti, secondo:

- l'art. 60 dpr n. 3/57 "l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente"
- l'art. 58 dlgs n. 29/93, come modificato dall'art. 26 dlgs n. 80/98, e 53 dlgs n. 165/01 i quali richiedono l'autorizzazione dell'ente di appartenenza per lo svolgimento di attività non comprese nei compiti e doveri d'ufficio
- l'art. 1 comma 60 della legge n. 662/96 il quale prevede che, al di fuori dei rapporti di lavoro a tempo parziale, "al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa"

La natura occasionale e saltuaria dell'attività di amministrazione di condominio svolta dal ricorrente, non assume rilevanza ai fini dell'accoglimento del ricorso in quanto concerne, al più, il profilo della possibile autorizzabilità dell'attività stessa, ma non influisce sulla necessità dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza che è specificamente prescritta dalla normativa applicabile alla fattispecie.

Link di riferimento: https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&-schema=tar_rm&nrg=200605604&nomeFile=201910599_01.html&subDir=Provvedimenti



SICUREZZA

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI

Guida INAIL – Settembre 2019

Rischio vibrazioni meccaniche: il metodo per la valutazione e il controllo del rischio derivante dall'esposizione alle vibrazioni meccaniche nei luoghi di lavoro

L'esposizione dei lavoratori a vibrazioni meccaniche può rappresentare un fattore di rischio rilevante; l'angiopatia e l'osteoartropatia da vibranti sono riconosciute quali malattie professionali dalla Commissione dell'Unione Europea.

L'Inail ha di recente pubblicato, al riguardo, la guida: "La valutazione del rischio vibrazioni"

Vibrazioni

Le lavorazioni in cui si utilizzano apparecchiature o mezzi vibranti (ad esempio da un martello perforatore attraverso l'impugnatura, oppure da un trattore o da un carrello elevatore attraverso la seduta), possono indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, a causa delle sollecitazioni indotte negli apparati e negli organi interni.

Da parte del datore di lavoro per il tramite del Servizio di prevenzione e protezione, è necessario che vengano adottate tutte le misure tecniche di prevenzione e protezione consentite dallo stato dell'arte e tutte le misure organizzative concretamente attuabili nel posto di lavoro.

In Italia l'esposizione professionale a vibrazioni meccaniche è stata regolamentata per la prima volta dal dlgs 187/2005, di attuazione della direttiva vibrazioni 2002/44/CE.

Al Titolo VIII, capo III del dlgs 81/2008 le vibrazioni meccaniche sono contemplate come agente fisico di rischio; la "Direttiva Macchine" 2006/42/CE impone, inoltre, ai costruttori di dichiarare i valori delle vibrazioni emesse dagli utensili portatili e dalle macchine.

Le vibrazioni trasmesse al corpo umano, a seconda delle parti del corpo coinvolte, si distinguono in due tipologie:

- le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, ossia quelle che derivano da un'apparecchiatura vibrante che nell'uso normale va impugnata dal lavoratore con una o con entrambe le mani
- le vibrazioni trasmesse al corpo intero, ossia quelle ricevute a bordo di macchine semoventi su gomma o su cingoli e mezzi di trasporto, attraverso sedili di guida o pianali; oppure quelle ricevute in prossimità di macchine fisse.

Guida Inail

La guida Inail si propone, quindi, come riferimento operativo per la valutazione e il controllo del rischio derivante dall'esposizione alle vibrazioni meccaniche nei luoghi di lavoro, sulla base dello stato dell'arte delle conoscenze tecniche e scientifiche in materia.

Finalità

Il documento ha lo scopo di fornire ai datori di lavoro, ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione e in generale a tutti coloro che si occupano di prevenzione nei luoghi di lavoro, un documento operativo di sintesi sulle attuali conoscenze nazionali e internazionali per consentire loro di valutare nel migliore dei modi i rischi legati all'esposizione alle vibrazioni meccaniche, sia quelle trasmesse al sistema mano-braccio che quelle trasmesse al corpo intero.

Viene proposto un metodo per la corretta classificazione dei lavoratori in fasce di rischio; in particolare, vengono date indicazioni operative dettagliate sulla corretta metodologia di valutazione del rischio vibrazioni per ciascuno dei 3 percorsi previsti dall'art. 202 del dlgs 81/2008 che utilizzano, alternativamente:

- i dati di certificazione dei costruttori
- le banche dati
- le misurazioni.

Per ognuno di questi percorsi è definito il metodo per la corretta classificazione dei lavoratori in fasce di rischio ed il nuovo metodo standardizzato per il calcolo dell'incertezza sui descrittori di rischio. Completano la pubblicazione indicazioni tecniche per la riduzione del rischio ed un'ampia casistica di esempi.

Contenuti

In particolare, ecco di seguito gli argomenti trattati:

- determinazione dell'esposizione al rischio vibrazioni
- il documento di valutazione del rischio
- il controllo delle vibrazioni meccaniche delle macchine
- la corretta manutenzione

Completano la pubblicazione delle appendici tra cui, esempi di calcolo dell'esposizione:

- Esposizione dovuta ad una sola lavorazione
- Esposizione dovuta a diverse lavorazioni
- Dettaglio delle lavorazioni
- Calcolo dell'esposizione
- Esposizione dovuta ad una sola lavorazione
- Esposizione dovuta a diverse lavorazioni
- Dettaglio delle lavorazioni
- Calcolo dell'esposizione
- Esposizione a vibrazioni impulsive

Link di riferimento: <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubb-valutazione-rischio-vibrazioni.pdf>



URBANISTICA

URBANISTICA

SANZIONI AMMINISTRATIVE A TUTELA DEL PAESAGGIO

art. 83, L. R. 12/2005 come modificato dalla L.R. 17/2018

L'art. 83 L.R. 12/2005 come modificato dalla L.R. 17/2018, ha introdotto una novità rilevante concernente la quantificazione della sanzione pecuniaria (alternativa a quella del messa in pristino) che, nel sistema previgente, in assenza di danno ambientale, laddove il profitto conseguito fosse stato assente o comunque inferiore a 500 euro, la sanzione minima da applicarsi era pari a 500 euro.

Con il testo novellato, la sanzione pecuniaria minima prevista per l'ipotesi di assenza di danno ambientale deve essere pari al profitto conseguito e, comunque, non inferiore all'80% del costo teorico di realizzazione delle opere abusive, calcolato secondo i criteri previsti dalla norma; in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 500 euro.

Link di riferimento: http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2005_012.htm

Studio Legale Avvocati
Mantegazza - Ferrari - Bottinelli - Colombo - Manzi - Radice
22100 Como - Viale Roosevelt 17/a - Tel. (031) 266.288 - Telefax (031) 262.821

Avv. Massimo Bottinelli
Avv. Gianrodolfo Ferrari
Avv. Paolo Mantegazza

Avv. Alessandro Maria Colombo
Avv. Alessandra Mantegazza
Avv. Virginia Manzi
Avv. Giampiera Radice

Como, 18 settembre 2019

Spettabile
Ordine Periti della Provincia
di COMO

Oggetto: art. 83 L.R. 12/2005 come modificato dalla L.R. 17/2018.

Faccio seguito alla richiesta di parere in relazione all'art. 83 della L.R. 12/2005 recante "Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio".

*

L'art. 167 del D. lgs. n. 42/2004 che disciplina il procedimento di compatibilità paesaggistica delle opere realizzate in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146, dispone, al quinto comma, che:

"... Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima...".

L'art. 83 L.R. 12/2005, nel testo modificato dall'art. 27 della legge reg. n. 17 del 2018 (BURL del 6.12.2018), recita:

"L'applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'articolo 167 del d.lgs. 42/2004, in alternativa alla rimessione in pristino, è obbligatoria anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore all'ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di cinquecento euro."

L'elemento di novità rilevante introdotto, concerne la quantificazione della sanzione pecuniaria (alternativa a quella del messa in pristino) che, nel sistema previgente, in assenza di danno ambientale, laddove il profitto conseguito fosse



Studio Legale Avvocati
Mantegazza - Ferrari - Bottinelli - Colombo - Manzi - Radice
22100 Como - Viale Roosevelt 17/a - Tel. (031) 266.288 - Telefax (031) 262.821

Avv. Massimo Bottinelli
Avv. Gianrodolfo Ferrari
Avv. Paolo Mantegazza

Avv. Alessandro Maria Colombo
Avv. Alessandra Mantegazza
Avv. Virginia Manzi
Avv. Giampiera Radice

stato assente o comunque inferiore a 500 euro, la sanzione minima da applicarsi era pari a 500 euro.

Con il testo novellato, la sanzione pecuniaria minima prevista per l'ipotesi di assenza di danno ambientale deve essere pari al profitto conseguito e, comunque, non inferiore all'80% del costo teorico di realizzazione delle opere abusive, calcolato secondo i criteri previsti dalla norma; in ogni caso, non potrà mai essere inferiore a 500 euro.

La norma non è di facile applicazione perchè prevede che il calcolo della sanzione pecuniaria riferito ad un elemento variabile quale "il profitto conseguito" venga parametrato in misura non inferiore all'80 per cento del costo teorico di realizzazione delle opere abusive, con un minimo inderogabile di €. 500.00=.

Per definire secondo normativa il profitto conseguito dalla realizzazione delle opere abusive occorre fare riferimento al Decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali (art.2 DM n.232 del 26/09/1997) che definisce il profitto come la "differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della perizia".

La Direzione Generale Territorio e protezione civile della Regione Lombardia, nel comunicato 21 febbraio 2019 n. 24 (B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 9 del 26 febbraio 2019) ha "chiarito" che:

- se il profitto conseguito e la percentuale (80%) del costo di costruzione indicata dalla norma in esame siano entrambi superiori a 500 euro, la sanzione da applicarsi corrisponderà al maggiore di questi due valori.

- Se, invece, solo uno dei due valori di riferimento considerati dalla norma superi i 500 euro, la sanzione equivarrà a tale valore. Laddove nessuno dei due valori in questione superi i 500 euro, la sanzione sarà pari a 500 euro.

La Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, per rispondere a richieste pervenute da parte degli enti locali lombardi, chiarisce, inoltre, i termini per l'applicabilità delle disposizioni stabilite dall'art. 83 della l.r. n. 12 del 2005, come modificato dall'art. 27 della l.r. n. 17 del 2018.

Trattandosi, infatti, di una disciplina sanzionatoria più restrittiva, ci si è posti il problema della sua applicabilità agli interventi eseguiti prima della sua



Studio Legale Avvocati
Mantegazza - Ferrari - Bottinelli - Colombo - Manzi - Radice
22100 Como - Viale Roosevelt 17/a - Tel. (031) 266.288 - Telefax (031) 262.821

Avv. Massimo Bottinelli
Avv. Gianrodolfo Ferrari
Avv. Paolo Mantegazza

Avv. Alessandro Maria Colombo
Avv. Alessandra Mantegazza
Avv. Virginia Manzi
Avv. Giampiera Radice

introduzione, in vigenza della disciplina modificata più favorevole dell'art. 83.

Nel medesimo comunicato n. 24/2019, la Regione precisa, che i nuovi parametri per la determinazione della sanzione paesaggistica non trovano applicazione per le fattispecie antecedenti l'entrata in vigore della l.r. n. 17 del 2018.

La data che fa da spartiacque è quindi quella del 7 dicembre 2018, giorno successivo alla pubblicazione della legge sul B.U.R.L.

Pertanto, per le opere realizzate prima di tale data, oggetto del procedimento di compatibilità ex art. 167 D. lgs. 42/2004 (anche se aperto successivamente) trova applicazione la disciplina più favorevole di cui all'art. 83 legge 12 nel testo pre-vigente alla modifica (*"L'applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'articolo 167 del D.Lgs. 42/2004, in alternativa alla rimessione in pristino, è obbligatoria anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore a cinquecento euro"*)

Dichiarandomi a disposizione per ogni eventuale chiarimento porgo cordiali saluti.

Avv. Massimo Bottinelli





VIGILI DEL FUOCO

RESISTENZA AL FUOCO DI PORTE E FINESTRE

Norma UNI EN 15269-1:2019 del 07/08/2019

La norma definisce i principi generali relativi alle prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte e finestre apribili

Dal 7 agosto è in vigore la UNI EN 15269-1:2019 dal titolo: "Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi – Parte 1: Requisiti generali".

La norma definisce i principi generali per l'applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte e finestre apribili, sottoposte a prova secondo la UNI EN 1634-1 e/o UNI EN 1634-3.

La norma, che recepisce la CEN 11063169, è da utilizzare unitamente alle parti pertinenti della serie UNI EN 15269.

La EN 15269 -1 : 2019

La norma EN è stata preparata dal Comitato tecnico CEN /TC 127 "Sicurezza antincendio negli edifici" e dovrà essere recepita nella normativa nazionale entro ottobre 2019, contestualmente le precedenti norme nazionali saranno ritirate.

Ricordiamo che il comitato CEN ha redatto la norma su mandato conferito dalla Commissione Europea e dall'Associazione europea di libero scambio. Secondo i regolamenti interni CEN-CENELEC, le organizzazioni di normazione nazionali dei seguenti Paesi sono tenute ad attuare questo documento: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Regno Unito.

La norma è suddivisa nelle seguenti parti:

- Part 1: General requirements
- Part 2: Fire resistance of hinged and pivoted steel doorsets
- Part 3: Fire resistance of hinged and pivoted timber doorsets and openable timber framed windows
- Part 5: Fire resistance of metal framed glazed hinged and pivoted doorsets and openable windows
- Part 6: Fire resistance for timber sliding doorsets (in fase di redazione)
- Part 7: Fire resistance for steel sliding doorsets
- Part 10: Fire resistance of steel rolling shutters
- Part 11: Fire resistance of operable fabric curtains (in fase di redazione)
- Part 20: Smoke control for hinged and pivoted steel, timber and metal framed glazed doorsets

Precisiamo, infine, che al momento la specifica tecnica è solamente in inglese.

Link di riferimento: http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-15269-1-2019.html?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com

SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDI

Norma UNI 11224:2019 in vigore dal 01/09/2019

La UNI 11224:2019 descrive le procedure per il controllo iniziale e periodico, la sorveglianza, la manutenzione e la verifica generale dei sistemi di rivelazione automatica di incendio

In vigore dal 5 settembre 2019 la UNI 11224:2019 dal titolo: "Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi".

La norma descrive le procedure per:

- il controllo iniziale
- la sorveglianza
- il controllo periodico
- la manutenzione
- la verifica generale dei sistemi.

di rivelazione automatica di incendio.

La norma, che sostituisce la precedente UNI 11224:2011, è stata redatta dalle Commissioni "Protezione attiva contro gli incendi" e "Sistemi automatici di rivelazione di incendio".

La UNI 11224:2011

La revisione della UNI 11224 è stata impostata tenendo conto dell'aggiornamento tecnologico e del suo allineamento ai contenuti della nuova edizione 2013 della UNI 9795 e del UNI/TR 11607:2015 e del UNI/TR 11694:2017, in particolare:

- sono state modificate e, soprattutto, implementate le prove e i controlli sulle apparecchiature di segnalazione acustica e ottica
- sono state modificate e, soprattutto, implementate le prove e i controlli sui sistemi ASD
- è stato rivisto il punto sulla "verifica generale del sistema", modificandone la periodicità
- è stata modificata la percentuale del numero di punti da controllare in allarme nel corso dei dodici mesi in funzione dell'anzianità dell'impianto. Questi cambiamenti sono dovuti all'allineamento del documento all'approccio seguito da taluni paesi con riferimento alla DIN 14675, l'UNE 23007 e NBN S 21-100-1, NFPA 72.

La norma è un riferimento per l'attuazione nei luoghi di lavoro e nelle attività soggette alle visite ed i controlli di prevenzione incendi delle verifiche, dei controlli e della manutenzione delle misure di protezione antincendio.

Essa è applicabile anche dove il sistema di rivelazione incendi sia impiegato per attivare un sistema di estinzione automatica o attuare dispositivi di sicurezza antincendio.

Scopo delle attività di manutenzione è la verifica della funzionalità degli impianti e non della loro efficacia, per la quale si rimanda alla UNI 9795. Qualora un sistema di rivelazione incendio non risulti conforme alla regola dell'arte, le azioni correttive non rientrano nell'ambito della presente norma.

La norma si applica sia ai nuovi sistemi sia a quelli esistenti.

Link di riferimento: <http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-11224-2019.html>